

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 922)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1969
(V. Stampato n. 609)*

**presentato dal Ministro dell'Interno
(RESTIVO)**

**di concerto col Ministro del Tesoro
(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 3 novembre 1969*

Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno del capitolo « Fondo scorta » per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scopo di provvedere, nei casi di calamità pubbliche, alle momentanee deficienze di fondi presso le scuole centrali antincendi e i comandi provinciali dei vigili del fuoco, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi e ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessità dell'accREDITAMENTO e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.

Art. 2.

Per l'anno finanziario 1969 l'ammontare del fondo scorta di cui al precedente articolo 1 è fissato in lire 150.000.000.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio e a stabilire, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro dell'interno e da sottoporsi al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.